



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 392

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 a favore di operatori economici che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 e dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per la promozione della ripresa economica del Trentino.

Il giorno **25 Marzo 2020** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19.

Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono state introdotte misure, oltre che di contrasto alla diffusione del predetto virus, di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; si trattava, tuttavia, di misure riservate ad operatori economici con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni maggiormente colpiti.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con l'adozione di più Decreti del Presidente del Consiglio, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure originariamente destinate alle sole aree più colpite.

Con provvedimento n. 294 del 9 marzo 2020 la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge concernente "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con la proposta - tra l'altro - di adottare le prime misure urgenti a sostegno degli operatori economici colpiti dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.

A seguito degli incontri promossi dalla Giunta provinciale con il Coordinamento imprenditori e con banche, intermediari finanziari e Confidi in sede di Tavolo del Credito è stata rappresentata una situazione di grave necessità delle imprese trentine, che riflette le difficoltà a livello nazionale, europeo e mondiale in conseguenza dell'emergenza COVID-19 che, in data 11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato quale "pandemia".

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono state introdotte, tra l'altro, nuove misure a sostegno del tessuto socio-economico nazionale; al Titolo III, in particolare, si introducono specifiche misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che comprendono, tra l'altro, il potenziamento e la semplificazione dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI, chiamato ad operare con azzeramento delle commissioni (ad es. con automatica estensione della garanzia in caso di sospensione e/o rinegoziazione dei mutui e leasing in essere). Alcune delle misure sono, però, limitate nell'efficacia sino al 30 settembre 2020.

L'epidemia da COVID-19 è riconosciuta, all'art. 56 del citato D.L. n. 18/2020, evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato ai fini delle Misure a sostegno delle PMI.

Analogamente la Commissione Europea con Comunicazione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 (Temporary Framework) ha riconosciuto che "L'epidemia COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE". Il punto 2 della Comunicazione disciplina quindi la "Applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea" e nei successivi paragrafi ne descrive le misure temporanee.

Il Consiglio provinciale ha approvato la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che introduce misure straordinarie per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la

promozione della ripresa economica del Trentino; l'art. 11, al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore della citata legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, prevede che la Provincia *“concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia”*. Nel secondo comma del citato art. 11 si rimanda ad apposito provvedimento di Giunta provinciale la determinazione delle disposizioni attuative e, in particolare, *“i criteri e le modalità applicative delle misure”* agevolative.

Considerato l'intervento statale in termini di concessioni di garanzie – per il tramite del Fondo Centrale di Garanzia - l'intervento della Provincia può esser volto a promuovere:

- l'estensione temporale delle misure contenute nel DL n. 18/2020, quali la sospensione dei mutui e dei leasing in essere al 31 gennaio 2020, per 12 mesi (c.d. moratoria) e l'allungamento del periodo di rimborso a parità di tasso
- azioni in complementarietà con le misure nazionali, attraverso la concessione di contributi in conto interessi; ai sensi del citato art. 11 della L.P. 2/2020 gli operatori economici trentini colpiti dagli effetti del COVID-19 possono beneficiare dell'assegnazione di un contributo in conto interessi della Provincia a fronte dell'attivazione di linee di credito fino a 24 mesi perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia.

In attuazione dell'art. 11 della L.P. 2/2020 si rende preliminarmente necessario definire i criteri per individuare gli operatori economici che possono beneficiare del contributo in conto interessi nonché i criteri e le modalità applicative per la concessione e l'erogazione dello stesso, come individuati all'allegato A del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerata la gravità della crisi conseguente all'emergenza sanitaria, l'impatto sistemico della crisi sull'intero ambito economico-sociale fortemente integrato, si ritiene che i benefici del citato art. 11 possano trovare applicazione agli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi – e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda ("Periodo di osservazione").

Considerata la gravità della situazione economica e la necessità di procedere con la massima celerità, si ritiene che l'impatto negativo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 possa essere dichiarato dall'operatore economico – ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 – al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione (da

- intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

Resta inteso che gli Operatori economici, per accedere ai contributi in conto interessi di cui alla citata L.P. n. 2/2020, non dovranno presentare - alla data del 31 dicembre 2019 – posizioni classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì ammesse ai citati benefici le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

Pur essendo già state attivate alcune iniziative da parte di banche operanti sul territorio ed avendo il D.L. n. 18/2020 introdotto alcune misure sino al 30 settembre 2020, la gravità degli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e la stima che tali effetti possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi, la Provincia autonoma di Trento, ha condiviso – in sede di Tavolo del Credito - con Cassa del Trentino S.p.A., banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, intermediari finanziari e Confidi l'opportunità di stipulare un Protocollo ove definire - in ragione dell'ambito di operatività di ciascuno dei soggetti aderenti e preso atto di quanto sopra - misure sia per favorire il ripristino delle attività produttive, sia per agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nello schema di Protocollo (art. 3), del quale si propone l'approvazione quale allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevedono le seguenti tre misure:

- i.) sospensione rate o rinegoziazione dei mutui in essere
- ii.) attivazione di linee di finanziamenti (“PLAFOND RIPRESA TRENINO”)
- iii.) supporto e consulenza gratuita.

Con la prima Misura si consente agli operatori economici che si trovano nelle posizioni sopra descritte di sospendere il pagamento delle rate di mutui / dei canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 (optando tra sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale) sino al dodicesimo mese dalla data concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Trovano diretta applicazione al Protocollo, in caso di condizioni migliorative per i Beneficiari, le previsioni contenute negli Accordi tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti (ad ultimo il 6 marzo 2020). In alternativa alla moratoria, gli operatori economici potranno procedere alla rinegoziazione del debito, con allungamento della durata fino al massimo del 100% della durata residua, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

Con la seconda Misura si propone alle banche ed agli intermediari finanziari di rendere disponibili linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno - relativo ad investimenti e/o a capitale circolante - per l'emergenza COVID-19 (“Plafond Ripresa Trentino”). In sede di Tavolo del Credito nell'incontro di data 11 marzo 2020 è emersa la disponibilità del sistema del credito a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto socio-economico. Nello schema di

Protocollo si prevedono 3 tipologie di interventi per promuovere l'accesso alla liquidità, in ragione delle specifiche esigenze / caratteristiche delle imprese trentine:

1. le banche convenzionate renderanno disponibili linee di finanziamento attivabili da PMI / professionisti per un importo massimo di Euro 300.000 e, comunque, non superiore al 50% del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019) ovvero dalla diversa documentazione prevista dal Protocollo. Il citato importo viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000. I finanziamenti saranno erogati in unica soluzione e rimborsati, sempre in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese (fatta salva l'eventuale opzione di allungamento); le operazioni saranno regolate al tasso fisso massimo dello **0,40%**, con intervento del Confidi all'80%. Banche e Confidi aderenti si sono impegnati a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato, nonché a non applicare oneri / costi per istruttoria e spese, né commissioni di garanzia. Alla scadenza dei 24 mesi le parti potranno pattuire un pagamento rateizzato a condizioni da concordare; complessivamente, la durata complessiva dell'operazione non eccederà i 4 anni;
2. sono previste linee di credito anche per gli operatori economici minori che, per forma giuridica / specifica operatività, non possono essere soci del Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere dall'intervento del Confidi. L'importo massimo di tali interventi è stabilito in Euro 25.000; il finanziamento sarà erogato in unica soluzione, rimborsato in 24 mesi alla scadenza e – considerato il ridotto ammontare e la possibile assenza della garanzia dei Confidi - regolato al tasso fisso massimo dello **0,60%**; alla scadenza le parti potranno concordare un rimborso a rate in massimo 3 anni;
3. per le società più strutturate è disponibile un plafond fino a 20 €/mln del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per linee di finanziamento comprese tra Euro 300 mila ed 1,5 €/mln. Considerata la particolarità delle operazioni del Fondo (mini-bond, direct lending, ecc.), tali finanziamenti - erogati in unica soluzione, con una durata di 24 mesi, rimborsati in unica soluzione alla scadenza - saranno regolati al tasso fisso annuo massimo dello **0,90%**; alla scadenza le parti potranno concordare un rimborso a rate in massimo 2 anni. Il Fondo applicherà un costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500.

Gli operatori economici che attiveranno le linee di finanziamento a valere sul Fondo Ripresa Trentino, oltre a importanti benefici - quali assenza di commissioni di Banche e Confidi e commissioni molto contenute del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, celerità dell'iter, possibilità di concordare, alla scadenza del ventiquattresimo mese, la rateizzazione del rimborso in più anni, ecc. - potranno ricevere un contributo in conto interessi per 24 mesi. Tale contributo sarà liquidato al beneficiario ad avvenuta erogazione della linea di finanziamento ed al netto degli oneri di legge.

All'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) viene riservato il ruolo di soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020. Di seguito una sintesi delle condizioni finanziarie di operatività del Plafond Ripresa Trentino:

Operatore Economico	Finanziatore	Importo max del finanziamento (€)	Durata	Tasso fisso massimo	Contributo massimo Provincia (max 24 mesi)
<i>senza garanzia Confidi</i>	<i>Banche</i>	<i>25.000</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,60%</i>
<i>con garanzia Confidi</i>	<i>Banche</i>	<i>fino a 300.000 (*)</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,40%</i>
<i>imprese più strutturate</i>	<i>FSTAA</i>	<i>300.000 – 1.500.000</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,90%</i>	<i>0,40%</i>

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 del D.L. 17.03.20, n. 18.

Gli oneri connessi al differenziale tra il tasso applicato all'operazione ed al contributo in conto interessi della Provincia per le operazioni del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige resteranno a carico dell'Operatore economico.

Con la terza Misura si propone ai soggetti aderenti al Protocollo di fornire consulenza / supporto agli operatori economici per quanto necessario alla presentazione delle domande di attivazione delle Misure del Protocollo.

Nel Protocollo si riserva a Cassa del Trentino S.p.A. il ruolo di supporto alla Provincia nella promozione dello stesso, nel costante aggiornamento dell'elenco dei soggetti aderenti, nel monitoraggio degli effetti delle citate misure, nell'analisi delle esigenze di adeguamento/integrazione del Protocollo, nonché nel coordinamento dello stesso con altri provvedimenti della Provincia.

Il protocollo avrà efficacia sino al 31 marzo 2021.

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo invieranno alla Direzione Generale della Provincia ed a Cassa del Trentino S.p.A. l'apposito modello riportato in allegato allo schema di Protocollo. Al fine di favorire la massima adesione al Protocollo, nel modulo di adesione è previsto che banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, intermediari finanziari e Confidi possano effettuare un'adesione parziale, indicando solo alcune delle Misure sopra indicate.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi in conto interessi si stima in 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la somma necessaria per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della misura in esame; ipotizzando che il tasso fisso delle operazioni di indebitamento risulti mediamente pari allo 0,40%, si stima che la misura possa promuovere la concessione di finanziamenti nell'ordine di Euro 250.000.000,00.

In relazione alle Disposizioni Attuative di cui all'Allegato A, alla luce della particolare situazione di emergenza, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame ad avvenuta approvazione delle stesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto l'art. 11 della L.P. n. 2/2020;
- viste le “Disposizione Attuative - *Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della Legge Provinciale n. 2 del 23 marzo 2020*” (Allegato A);
- visto lo schema di “*Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino*” (Allegato B);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, le “Disposizione Attuative - *Misure urgenti a sostegno degli operatori economici. Criteri e modalità applicative per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020*”, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi in conto interessi di cui al punto 1, ivi comprese le verifiche successive;
3. di assegnare ad APIAE la somma di 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, impegnando le relative risorse sul capitolo 612865 del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tali somme saranno erogate sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura di APIAE;
4. di approvare, per i fini di cui in premessa, lo schema di “*Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino*”, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al testo del Protocollo medesimo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;
6. di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione della modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure previste nel Protocollo d'intesa di cui al punto 4.;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A Criteri attuativi

002 Allegato B Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

**“Misure urgenti a sostegno degli operatori economici.
Criteri e modalità applicative per la concessione dei
contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della legge
provinciale n. 2 del 23 marzo 2020”**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Al fine di supportare gli operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 2/2020, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti ad apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Il disposto della citata legge provinciale è organico e complementare a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare dal Titolo III "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario".
3. Nelle more dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito di notificazione esperita dalle autorità statali, il regime istituito dall'articolo 11 della legge provinciale n. 2/2020 è applicato nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. DEFINIZIONI

1. Per operatori economici si intendono i soggetti che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi ("**Operatori economici**").
2. Per protocollo si intende il protocollo di intesa, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 25 marzo 2020, tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**").

3. REQUISITI DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

1. Possono accedere alla misura urgente di sostegno di cui all'art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
 - b) aver subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda (si veda successivo punto 6.1);

- c) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
2. L'impatto negativo di cui al punto sub b) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:
- i) riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - ii) riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iii) riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel periodo di osservazione (da intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di osservazione) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - iv) riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
 - v) nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.
3. È fatta salva la possibilità della Giunta provinciale di individuare, con eventuale successivo apposito provvedimento, ulteriori eventi che diano evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria

4. MISURA DEL CONTRIBUTO

1. E' previsto un contributo in conto interessi da parte della Provincia su linee di finanziamento a 24 mesi, anche assistite da garanzia Confidi, accordate agli Operatori economici dalle Banche/Intermediari finanziari/Fondo Strategico Trentino Alto Adige ("FSTAA") aderenti al Protocollo. In particolare, all'art. 5 del Protocollo si prevede che banche, intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli Operatori economici che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza COVID-19 (c.d. "**Plafond Ripresa Trentino**").
2. Circa le modalità di attivazione del **Plafond Ripresa Trentino**, nel Protocollo si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;
 - Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che intendano procedere celermente senza l'intervento del Confidi;
 - Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.

Di seguito le caratteristiche principali degli strumenti finanziari:

Operatore Economico	Finanziatore	Importo max del finanziamento (€)	Durata Base	Tasso fisso massimo	Contributo massimo PAT
---------------------	--------------	-----------------------------------	-------------	---------------------	------------------------

					(max 24 mesi)
1. <i>Aderente al Confidi</i>	<i>Banche</i>	<i>fino a 300.000 (*)</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,40%</i>	0,40%
2. <i>Non aderente al Confidi</i>	<i>Banche</i>	<i>25.000</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,60%</i>	0,60%
3. <i>Imprese più strutturate</i>	<i>FSTAA</i>	<i>300.000 – 1.500.000</i>	<i>24 mesi</i>	<i>0,90%</i>	0,40%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17.03.2020, n. 18,

3. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%).
4. Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l'ammontare totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%).
5. Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi – pari allo 0,40% - rimanendo in capo all'Operatore Economico la quota interessi residuale.
6. Il contributo in conto interessi è determinato sulla base sull'ammontare totale della linea di finanziamento erogata da Banche/Intermediari Finanziari/FSTAA.
7. Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.
8. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La presentazione delle domande da parte degli Operatori economici è fissata dalla data del **1° aprile 2020**, e comunque previa adesione al Protocollo dell'operatore finanziario che si intende attivare, e fino al **31 dicembre 2020**.
2. Le domande sono presentate a cura degli Operatori Economici direttamente alle Banche / Intermediari finanziari / FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai Confidi nel caso di attivazione di garanzia, contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento, secondo quanto previsto nello schema di Protocollo e utilizzando prioritariamente la piattaforma informatica resa disponibile dalla Provincia.
3. La domanda di attivazione della misura - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettera a) e b).
4. È consentita per ciascun Operatore economico la presentazione di una sola domanda.
5. La Banca / l'Intermediario finanziario / il FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa autonoma istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca / Intermediario finanziario / FSTAA. La Banca / l'Intermediario finanziario / FSTAA procede all'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore Economico, dandone comunicazione a Confidi e alla Provincia (APIAE).

6. Se la linea di finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la Banca/l'Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la pratica. Se l'esito è positivo la Banca/Intermediario finanziario/FSTAA procede all'erogazione e ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che procede ai sensi del successivo paragrafo 6.
7. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo e la Provincia avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma consentirà di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

1. Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta erogazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5, la Provincia (APIAE) procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo in conto interessi da erogarsi in unica soluzione alla scadenza del 12° mese .
2. La concessione del contributo da parte della Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in base all'ordine di arrivo della comunicazione di cui ai Punti 5 e 6 del paragrafo 5 relativa all'avvenuta erogazione del finanziamento, da parte delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA.
3. La liquidazione del contributo in conto interessi è subordinata all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
4. Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la banca/intermediario finanziario.

7. CONTROLLI SUCCESSIVI

1. La Provincia procede al controllo dei requisiti per l'ammissione a contributo, verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto 5.3 su un campione che rappresenti il 20 %.
2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

Per tutto quanto altro non previsto nelle presenti disposizioni attuative si rinvia a quanto previsto nel Protocollo.



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia autonoma di Trento,
Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi
aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dall'emergenza sanitaria COVID-
19 e la promozione della ripresa
economica del Trentino**

Trento, marzo 2020



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 (sei) mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19;
- iii. con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono state introdotte misure *“non solo di contrasto alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”*. Tali misure (ad es. art. 25 - Fondo garanzia PMI) venivano, tuttavia, riservate ad operatori economici *“con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni”* individuati dal DPCM 1° marzo 2020;
- iv. al fine di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con l'adozione di più DPCM, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure originariamente destinate alle sole aree più colpite;
- v. con provvedimento n. 294 del 9 marzo 2020 la Giunta provinciale ha approvato il disegno di legge concernente *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; in tale disegno di legge si prevedono misure urgenti a sostegno degli operatori economici colpiti dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19;
- vi. la Provincia autonoma di Trento (**“Provincia”**), a seguito del confronto con il Coordinamento imprenditori (3 e 10 marzo 2020), ha convocato il Tavolo del Credito (11 marzo 2020) al fine di acquisire, alla luce delle specifiche esigenze del territorio connesse all'emergenza da COVID-19, la disponibilità del sistema del credito operativo in Trentino a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto socio-economico;
- vii. l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha qualificato COVID-19 come *“pandemia”*;
- viii. in data 16 marzo 2020 la Provincia ha promosso un nuovo incontro con il Coordinamento imprenditori nel corso del quale è emersa l'esigenza di procedere con la massima celerità nell'adozione di misure a sostegno della carenza di liquidità degli operatori economici, ma anche a porre le basi per la ripresa dell'economia trentina;



- ix. con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19 - sono state introdotte, tra l'altro, nuove misure a sostegno del tessuto socio-economico nazionale. Al Titolo III si introducono specifiche Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario che comprendono, tra l'altro,
- il potenziamento e la semplificazione dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (art. 49); ad esempio, per la durata di 9 mesi dall'entrata in vigore del citato D.L., il Fondo concederà garanzie a titolo gratuito (lett. a.) e l'estensione della garanzia del Fondo alle operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari accordano, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 (lett. f.), ecc.;
 - ai fini dell'art. 56 *“l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE”* (comma 1); le PMI - come da definizione della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹ - aventi sede in Italia possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario (ad es. le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 [lett. a.], per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti [lett. c.]). Per accedere alle citate misure le PMI dovranno allegare alla domanda un'autocertificazione ex art. 47 del DPR n. 445/2000 ove si attesti la riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19; le PMI non devono, tuttavia, presentare - alla data di pubblicazione del D.L. n. 18/2020 - esposizioni debitorie classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. Tali operazioni sono ammesse, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del

¹ Imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 €/mln oppure il cui totale di bilancio annuo non eccede i 43 €/mln.



Fondo centrale di garanzia;

- x. il citato D.L. n. 18/2020, nel qualificare l'epidemia da COVID-19, ai fini delle misure a sostegno finanziario delle PMI di cui al citato art. 56, *“evento di eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato”* UE, pone i presupposti affinché le Amministrazioni possano procedere celermente nel dare attuazione alle misure per fronteggiare l'emergenza socio-economica ed a porre le condizioni per promuovere la ripresa dell'economia del Trentino;
- xi. sono ormai evidenti gli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino ed appare ragionevole ritenere che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi (le Agenzie di rating hanno già annunciato la drastica riduzione della stima di crescita del PIL Italiano, paventando l'apertura di una recessione che potrebbe portare ad un declassamento dell'Italia);
- xii. il Consiglio provinciale ha approvato la L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che introduce le prime misure straordinarie per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 per durate fino a 24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;
- xiii. in data 20 marzo 2020 è pervenuta comunicazione dell'Amministratore delegato di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. – società che gestisce il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige - in cui manifesta la disponibilità ad attivare, relativamente al comparto Trento del Fondo, un plafond fino ad Euro 20.000.000 da destinare alle società di capitale colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19; con deliberazione del 25 marzo 2020, la Giunta provinciale - in attuazione della L.P. n. 2/2020 - ha adottato i criteri attuativi del citato art. 11, nonché approvato lo schema di Protocollo da promuovere e sottoscrivere con Cassa del Trentino S.p.A., banche, intermediari finanziari e Confidi;
- xiv. per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi in conto interessi la Provincia ha autorizzato la spesa di Euro 1.000.000,00 sia sul Bilancio 2020 che sul bilancio 2021; ipotizzando che il tasso fisso delle operazioni di indebitamento risulti mediamente pari allo 0,40%, si stima che la misura possa promuovere la concessione di finanziamenti nell'ordine di Euro 250.000.000,00. I contributi in conto interessi saranno concessi per una durata di 24 mesi e fino ad esaurimento dei citati stanziamenti di Bilancio, fatta salva la facoltà della Giunta provinciale di procedere - all'occorrenza - ad un



- adeguamento del citato capitolo di bilancio. Il contributo provinciale sarà erogato sul conto corrente intrattenuto dall'operatore economico presso la banca / intermediario finanziario aderente al Protocollo;
- xv. pur essendo già state attivate alcune iniziative da parte di banche operanti sul territorio, la gravità degli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e la stima che gli stessi possano protrarsi per un periodo stimato in non meno di 12 mesi, rendono necessario un intervento coordinato tra Provincia e sistema del credito per favorire il ripristino delle attività produttive ed agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI
("PARTI") CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi ("**Soggetti aderenti**"), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell'economia locale e l'occupazione in Trentino ("**Protocollo**").

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020**;



- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda ("**Periodo di osservazione**");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

La domanda di attivazione delle misure di cui al Protocollo - elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii.). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo Punto 3 ("**Beneficiario**").



La Giunta provinciale si riserva la facoltà di meglio precisare / integrare, con apposito provvedimento, gli eventi che danno evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria (sub. ii.); sarà cura della Provincia trasmettere tempestivamente ai Soggetti aderenti copia del provvedimento adottato via PEC.

3. MISURE

Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di rendere immediatamente operativi i seguenti strumenti:

- i. sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento per pari durata, ovvero rinegoziazione di operazioni in essere;
- ii. attivazione di linee di finanziamenti a favore dei Beneficiari;
- iii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, Banche ed Intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma.

4. SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE

4.A. Banche ed Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del **31 gennaio 2020** - consentendo l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Trovano diretta applicazione al Protocollo, in caso di condizioni migliorative per i Beneficiari, le previsioni contenute nell'Accordo per il Credito 2019 sottoscritto da ABI e Associazioni imprenditoriali prorogato nel 2020 in ragione dell'emergenza COVID-19 mediante apposito Addendum (6 marzo 2020), nonché le prescrizioni di cui all'art. 56 del D.L. n. 18/2020 (sub. ix. delle Premesse) e normativa successiva.

4.B. In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari la rinegoziazione del debito. L'allungamento della durata è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento (alla data della presentazione della domanda), mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

La richiesta di attivazione di una delle due opzioni di cui sopra (sospensione



o rinegoziazione) deve essere elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione delle misure la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale; la richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo.

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

5. PLAFOND RIPRESA TRENTO

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla sottoscrizione del Protocollo e sino al **31 dicembre 2020** - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno (relativo ad investimenti e/o a capitale circolante) per l'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento ed alla sussistenza del requisito di cui al sub. iii. del Punto 2., gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000 e, comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo di Euro 300.000,00 viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);



- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%**, interessi corrisposti, in via posticipata, al termine del 12[^] e del 24[^] mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo fisso non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere dall'intervento dei Confidi si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 25.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,60%**, interessi corrisposti, in via posticipata, al termine del 12[^] e del 24[^] mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 3 anni, a condizioni da concordare.

Plafond Ripresa Trentino FSTAA – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un plafond **fino a 20 €/mln**:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato



- dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento (successivo sub. viii);
 - (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi sino all'80% a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per i termini indicati dalla Legge (sub. ix. delle Premesse);
 - (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
 - (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
 - (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,9%**, interessi corrisposti in via posticipata al termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza le parti potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 2 anni a condizioni da concordare; in tal caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

6. CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL PLAFOND RIPRESA TRENINO

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore e dallo stesso riportato nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a "Procedura"). Mentre per le linee di finanziamento attivate per il tramite di Banche / Intermediari finanziari il contributo provinciale coprirà il 100% degli interessi passivi, il contributo relativo alle operazioni del FSTAA - considerate dimensioni e caratteristiche - coprirà la quota di interessi pari allo 0,40%; gli oneri connessi alla quota residua del



tasso di interesse delle operazioni del FSTAA resteranno in capo al Beneficiario.

Il contributo in conto interessi della Provincia è limitato ad un periodo di 24 mesi.

Procedura – Al fine di assicurare la massima celerità nell’attivazione delle misure del Protocollo, l’Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, tenendo in copia Confidi, apposita domanda (secondo i contenuti indicati nella modulistica/ facsimile) ove, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà:

1. dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) del Punto 2.;
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati, ovvero delle dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre riferite ai medesimi esercizi ovvero delle dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno 2019.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica via PEC o apposita piattaforma al Confidi l’esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell’analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell’approvazione dell’operazione da parte del Confidi, provvede all’erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. Per la misura “Plafond Ripresa Trentino Banche 2” la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica l’esito direttamente alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. In tale comunicazione, oltre all’avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l’operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell’operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l’intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia, al fine di semplificare ed accelerare il percorso attuativo del Protocollo nonché di rendere il più tempestiva possibile l’applicazione delle



Misure a favore degli Operatori economici, rende disponibile una apposita piattaforma informatica che dovrà essere utilizzata dai Soggetti aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. Tale piattaforma consentirà di gestire in modo automatizzato l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e di attuazione complessiva delle Misure.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

7. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (Sospensione rate o Rinegoiazione), qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoiazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoiazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura dell'80%.

In relazione alla Misura ii. dell'art. 3 (Plafond Ripresa Trentino), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia pari all'80% del finanziamento concesso ai Beneficiari. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione.

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia fino all'80% dell'importo concesso a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia.



8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate / rinegoziazione (precedente art. 4), di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 5), di attivazione della garanzia del Confidi (precedente art. 7).

9. IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE

I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere, in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni direttamente correlate agli effetti del COVID-19.

I Soggetti aderenti si impegnano altresì - una volta adottati i competenti provvedimenti da parte della Giunta provinciale e mediante apposito atto aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee di finanziamento.

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure di cui al precedente art. 3, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dall'APIAE e da Banche/Intermediari aderenti e FSTAA, mediante la comunicazione successiva all'erogazione, nonché delle informazioni desumibili dalla piattaforma informatica, elabora e trasmette alla Provincia un breve **Report semestrale** che conterrà, in particolare, le seguenti informazioni:

- sospensione delle rate / rinegoziazione (art. 4): numero di domande e numero di accettazioni;
 - Plafond Ripresa Trentino (art. 5): numero di domande e di stipule di finanziamenti, nonché importo complessivo erogato;
- Intervento dei Confidi (art. 7): numero di domande e numero di garanzie rilasciate;
- contributi in conto interessi complessivamente erogati.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del



Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i..

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenda provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia dovranno essere gestite mediante utilizzo della piattaforma informatica ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO

Gli impegni del Protocollo cessano il 31 marzo 2021.

Trento, marzo 2020

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente

Cassa del Trentino S.p.A.

Il Presidente

Banca

[.....]

Confidi

[.....]

FSTAA

[.....]



ALLEGATO – MODULO DI ADESIONE AL PROTOCOLLO
Carta intestata

Spett.le
Provincia autonoma di Trento
Direzione Generale
segret.generale@pec.provincia.tn.it

e, p.c.,
Cassa del Trentino S.p.A.
cassadel trentino@legalmail.it

OGGETTO: Protocollo per il contenimento degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (DGP del 25 marzo 2020). RICHIESTA ADESIONE.

La sottoscritta Banca / Intermediario finanziario / Confidi,
....., nel condividere le finalità ed i contenuti del Protocollo in oggetto (“**Protocollo**”), ha il piacere di comunicare l’adesione:

- a tutte le Misure del Protocollo;
- [SOLO qualora si intenda limitare l’adesione ad alcune Misure] alle seguenti Misure del Protocollo:
 - **Misura art. 4.a** - Sospensione rate mutuo / canoni leasing;
 - **Misura art. 4.b** - Rinegoziazione;
 - **Misura art. 5.** - Attivazione Plafond Ripresa Trentino;
 - **Misura art. 8** - Supporto e consulenza gratuita sul Protocollo.

Il referente interno per le informazioni sul Protocollo è il sig.
....., tel., cell.
..... e-mail

Cordiali saluti.

Luogo e data,

Timbro e firma
